

**Allegato A – Modifiche ed aggiornamenti relativi ai contenuti degli allegati n. 1,2,3  
alla DGR n. X/3351 del 1 aprile 2015.**

A seguito dell'approvazione del DM n. 3536/2016 e a seguito delle proposte di modifica e aggiornamento emerse dal Gruppo di Lavoro interdirezionale Condizionalità, il regime di condizionalità per l'anno 2016 è stato modificato, come di sotto riportato.	
<b>ALLEGATO 1 – ELENCO CRITERI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA)</b>	
<b>CGO 1 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 1 – ANNO 2016</b>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Recepimento nazionale e regionale</b></p> <p><b>Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011</b>, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla</p>	<p><b>Recepimento nazionale e regionale</b></p> <p>E' stata stralciata la Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, e tutti i relativi recepimenti regionali (<b>DGR n. IX/2379 del 22 dicembre 2011 e DDG 386 del 24 gennaio 2012 smi</b>) ed eliminati nel testo tutti i riferimenti</p>

<p>protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e <b>DGR n. IX/2379 del 22 dicembre 2011</b> presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero c(2011) 7770];</p> <p><b>DDG 386 del 24 gennaio 2012</b> <i>"Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"</i> così come modificata dal <b>DDG 295 del 22/1/2013</b> <i>"Modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con decreto n. 386 del 24/01/2012"</i>.</p> <p><b>D.d.g. 28 ottobre 2014, n. 9977</b> - "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2014/2015" che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare con successivo atto tali periodi di divieto sulla base del verificarsi di particolari condizioni agrometeorologiche.</p> <p><b>D.d.g. 13 novembre 2014, n. 10588</b> - Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2015, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. N. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al ddg n. 386/2012</p>	<p>relativi ad essi.</p> <p>E' stata inserita ex novo <b>la DGR X/4585 del 17 dicembre 2015</b> avente per oggetto "Programma di azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile: proroga dei termini di validità della deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2208 del 14/09/2011.</p> <p>Il Ddg n. 9977/2014 è stato sostituito da:</p> <p><b>d.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8921</b>- <i>"Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2015/2016" che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare con successivo atto tali periodi di divieto sulla base del verificarsi di particolari condizioni agrometeorologiche.</i></p> <p>Il Ddg n. 10588/2014 è stato sostituito da:</p> <p><b>D.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8920</b>- <i>Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2016, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. N. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili).</i></p>
--	---

(deroga nitrati).	
BCAA 1 – ANNO 2015	BCAA1 – ANNO 2016
<p><b>Ambito di applicazione</b></p> <p>Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione</b></p> <p>Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010</b> (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Allegato 5</p> <p><b>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010</b> (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco".</p>	<p><b>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015</b> (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5</p> <p><b>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015</b> (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni</p>

<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:</p> <p>- (.....)</p> <p>- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati <b><u>nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco"</u></b> del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.</p> <p><b>a) Divieto di fertilizzazione</b>  (...) L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione, costituendo al contempo violazione per il CGO 1 e, in caso di adesione alla Misura 214 del PSR 2007 – 2013 e alla Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020, anche per il Requisito Minimo dei Fertilizzanti, viene considerata un'unica infrazione.</p> <p><b>b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita</b>  La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati <b><u>nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco"</u></b> del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.</p> <p>Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo <b><u>stato complessivo del corpo idrico</u></b> così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assoluto.</p>	<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:</p> <p>- (...);</p> <p>- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati <b><u>nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.</u></b></p> <p><b>a) Divieto di fertilizzazione</b>  (...) L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.</p> <p><b>b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita</b>  La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati <b><u>nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.</u></b></p> <p>E' stata stralciato il riferimento alla classificazione dello stato complessivo del copro idrico.</p>
--	---

BCAA 2 – ANNO 2015	BCAA2 – ANNO 2016
<p><b>Ambito di applicazione</b>  Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione</b>  Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:</p> <p>a) in caso di prelievo da acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica <b>o di miglioramento fondiario di secondo</b></li> </ul>	<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:</p> <p>a) in caso di prelievo da acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque</li> </ul>

<p><b>grado</b> (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;</p> <p>- (...)</p>	<p>pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;</p> <p>- (...)</p>
<b>BCAA 3 – ANNO 2015</b>	<b>BCAA 3 – ANNO 2016</b>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<b>BCAA 4 – ANNO 2015</b>	<b>BCAA 4 – ANNO 2016</b>
<p><b>Ambito di applicazione:</b> <u>Per l'impegno di cui alla lettera a):</u> Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;</p> <p><u>Per l'impegno di cui alla lettera b):</u> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21,</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione:</b> <u>Per l'impegno di cui alla lettera a):</u> Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;</p> <p><u>Per l'impegno di cui alla lettera b):</u> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21,</li> </ul>

<p>paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul> <p>con l'<u>esclusione</u> delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.</p>	<p>paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>con l'<u>esclusione</u> delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.</p> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Deroghe</b></p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 e del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>	<p><b>Deroghe</b></p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>
<p><b>BCAA 5 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>BCAA 5 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione:</b></p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione:</b></p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<b>BCAA 6 – ANNO 2015</b>	<b>BCAA 6 – ANNO 2016</b>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<b>CGO 2 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 2 – ANNO 2016</b>
<p><b>Recepimento regionale (...)</b> <b>DGR n. X/632 del 6 settembre 2013</b> – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).</p>	<p><b>Recepimento regionale (...)</b> <b>DGR n. X/632 del 6 settembre 2013</b> – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).</p>



	<p><b>DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015</b> - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).</p> <p><b>DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015</b> - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.</p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul> <p>e</p> <p>le superfici forestali per le quali sia richiesto un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005, limitatamente ai premi annuali.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel</p>	<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel</p>

<p>rispetto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS) e Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS approvate da Regione;</li> <li>- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) previste dai piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</li> </ul>	<p>rispetto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A,</li> <li>- Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B;</li> <li>- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dai piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006;</li> <li>- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS - prive di piano di gestione -, approvate con la DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015.</li> </ul>
<p><b><i>Misure di conservazione specifiche per la tipologia di zone di protezione speciale</i></b></p> <p><b><i>1) ZPS in ambienti aperti alpini</i></b></p> <p>a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;</p> <p>(...)</p>	<p><b><i>Misure di conservazione specifiche per la tipologia di zone di protezione speciale</i></b></p> <p><b><i>1) ZPS in ambienti aperti alpini</i></b></p> <p>a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di dislivello che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di</p>

<p><b>2) ZPS in ambienti forestali alpini</b></p> <p>a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;</p>	<p>riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;</p> <p>(...)</p> <p><b>2) ZPS in ambienti forestali alpini</b></p> <p>a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di dislivello che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli</p>
--	---

	<p>obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;</p>
<b>CGO 3- ANNO 2015</b>	<b>CGO 3 – ANNO 2016</b>
<p><b>Recepimento nazionale</b> (...) <b>Decreto Ministeriale 30 aprile 2014</b> – Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014)</p> <p><b>Recepimento regionale</b> (...) - <b>DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014</b> – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.</p>	<p><b>Recepimento nazionale</b> (...) <b>Decreto Ministeriale 30 aprile 2014</b> – Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014).</p> <p><b>Decreto Ministeriale 2 dicembre 2015</b> Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".</p> <p><b>Recepimento regionale</b> (...) - <b>DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014</b> – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.</p> <p>- <b>DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015</b> - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.</p>
<p><b>Ambito applicazione</b></p> <p>Qualsiasi superficie agricola, ricadente in SIC e ZSC, dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei</li> </ul>	<p><b>Ambito di applicazione</b></p> <p>Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione</li> </ul>

<p>premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</p> <p>e</p> <p>le superfici forestali, ricadenti in SIC e ZSC, per le quali sia richiesto un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005, limitatamente ai premi annuali.</p>	<p>ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto delle:</p> <p>1) Misure di Conservazione approvate da Regione con delibere:</p> <p>a) <b>DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013</b> – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.</p> <p>b) <b>DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014</b> – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. del DM 184/2007 e s.m.i.;</p> <p>2) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) dei piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</p> <p>Sulle superfici che ricadono in SIC che non dispongono di un piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, l'azienda deve rispettare le seguenti disposizioni, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007: (...)</p>	<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto delle:</p> <p>1) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione approvate da Regione con delibere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013</b> che adotta le Misure di Conservazione relative ai SIC e le Misure sito-specifiche per 46 SIC;</li> <li>• <b>DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014</b> che approva le Misure di Conservazione relative al SIC IT2010012 "Brughiera del Dosso";</li> <li>• <b>DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015</b> che adotta, tra l'altro, le Misure di Conservazione relative per i 62 SIC, privi di un piano di gestione;</li> </ul> <p>2) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) dei piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</p> <p>Sulle superfici che ricadono in SIC, <b>all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio</b>, che non dispongono di un piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, l'azienda deve rispettare le seguenti disposizioni, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007: (...)</p>
<p><b>BCAA 7 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>BCAA 7 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013</li> <li>- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013</li> <li>- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,</li> <li>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, la presente BCAA prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, e la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, <b>alberi isolati</b><sup>1</sup> o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.</p> <p>(1) Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p>	<p><b>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede il mantenimento degli alberi monumentali, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, <b>alberi isolati</b><sup>1</sup> o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.</p> <p>Gli alberi monumentali sono identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p> <p>(1) Per albero isolato si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone, riportate all'allegato C del Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali.</p>

CGO 4 – ANNO 2015	CGO 4 – ANNO 2016
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>(...) Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III del Reg. CE n. 183/2005 come sottospecificato:</p> <p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p><b>1. Immagazzinamento dei mangimi.</b> I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p><b>2. Distribuzione</b> I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.</p>	<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>(...) Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III del Reg. CE n. 183/2005 come sottospecificato:</p> <p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p><b>1. Immagazzinamento dei mangimi.</b> I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p><b>2. Distribuzione</b> Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.</p>
CGO 5 – ANNO 2015	CGO 5 – ANNO 2016
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini,</p>

<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.</p>	<p>bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o producono latte, uova, miele.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b> L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele, deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.</p>
<p><b>CGO 6 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>CGO 6 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>CGO 7 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>CGO 7 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>Recepimento nazionale (...)</b> <b>Provvedimento 26 maggio 2005</b> concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)</p>	<p><b>Recepimento nazionale (...)</b> <b>Provvedimento 26 maggio 2005</b> concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166).</p> <p><b>Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P</b> concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del</p>



	passaporto per animali della specie bovina-bufalina.
<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>(...)</p> <p><i>b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN</i></p> <p>(...)</p> <p>Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- inviare entro 7 giorni all'Autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto.</li> </ul> <p>Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto.</li> </ul> <p><i>c) Identificare correttamente i capi</i></p> <p>(...)</p> <p>Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto.</p> <p>(....)</p> <p>Con deliberazione n° X/1105 del 20/12/2013 (BURL 8 gennaio 2014) è stato approvato da parte della DG Salute il progetto sperimentale "dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione degli animali della specie bovina" di cui all' allegato C2, nel quale è previsto che il passaporto bovino non sia rilasciato ai capi per i quali sussistono le condizioni di applicazione del progetto. Il progetto è stato avviato in data 26 febbraio 2014, a seguito di comunicazione da parte della DG Salute di piena operatività delle funzionalità dedicate in Banca Dati Regionale.</p>	<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>(...)</p> <p>b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN</p> <p>(...)</p> <p>Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- inviare entro 7 giorni all'Autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto, laddove sia stato stampato.</li> </ul> <p>Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto, laddove sia stato stampato.</li> </ul> <p>c) Identificare correttamente i capi</p> <p>(...)</p> <p>Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale. Tale modalità vale anche per i capi nati nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2015 ed il 30 aprile 2015 in Regione Lombardia non destinati a scambi comunitari (nota MS n.0011777-04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P.).</p> <p>(....)</p> <p><i>E' strato stralciato il riferimento alla DGR n° X/1105 del 20/12/2013 in quanto tale sperimentazione non è più in essere dopo l'emanazione della sopracitata nota ministeriale</i></p>

<b>CGO 8 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 8 – ANNO 2016</b>
<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicapriini.	<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicapriini.  Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  <i>c) Identificare correttamente i capi (...)</i> <u>Capi nati dopo il 31 dicembre 2009</u> (...). Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale.	<b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  <i>c) Identificare correttamente i capi (...)</i> <u>Capi nati dopo il 31 dicembre 2009</u> (...). Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale.
<b>CGO 9 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 9 – ANNO 2016</b>
<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.	<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.  Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>CGO 10 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 10 – ANNO 2016</b>
<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.	<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.  Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>Recepimento regionale</b>	<b>Recepimento regionale</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 25 novembre 2002 n. VII/11225</b> Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (BURL n. 50 del 9 dicembre 2002).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 6 marzo 2015 n. X/3233</b> "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - (di concerto con il vicepresidente Mantovani e gli assessori Aprea e Terzi)".</li> </ul> <p>(Tale DGR, tra l'altro, revoca la d.g.r. n. VII/11225 del 25/11/2002).</p>
<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:</p> <p>a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto <b>VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014</b> di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</li> </ul>	<p><b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b></p> <p>L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:</p> <p>a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto <b>VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014</b> di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – <b>vedi box seguente (*)</b>;</li> <li>- (...)</li> </ul> <p>(*) Nel testo della CGO 10 sono state riportate integralmente le caratteristiche del deposito dei prodotti fitosanitari approvate dall'allegato VI punto VI.1 del DM 22/12/2014).</p>
<p><b>CGO 11 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>CGO 11 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p><b>CGO 12 – ANNO 2015</b></p>	<p><b>CGO 12 – ANNO 2016</b></p>
<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p>	<p><b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si</p>

	applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>CGO 13 – ANNO 2015</b>	<b>CGO 13 – ANNO 2016</b>
<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici.	<b>Ambito di applicazione</b> Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici.  Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>	<b>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</b>  (Tra i procedimenti di allevamento sono stati esplicitati per esteso anche quelli relativi agli animali allevati per il valore della loro pelliccia).
<b>BCAA 8 – ANNO 2015</b>	<b>BCAA 8 – ANNO 2016</b>
<b>Ambito di applicazione</b> I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.	<b>Ambito di applicazione</b> I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.  Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
<b>Descrizione degli impegni</b> (...) Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, nel <b>2015</b> , si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.  Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il <b>15 maggio 2015</b> .	<b>Descrizione degli impegni</b> (...) Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, nel <b>2016</b> , si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.  Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il <b>15 maggio 2016</b> .

Inoltre:

- **l'allegato 2** denominato "Aree Natura 2000 – Elenco Zone di Protezione speciale" è stato modificato inserendo i nuovi riferimenti normativi delle misure di conservazione approvate nel corso del 2015 per le ZPS interessate.
- **l'allegato 3** denominato "Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione", è stato modificato inserendo i nuovi riferimenti normativi delle misure di conservazione approvate nel corso del 2015 e le denominazioni di alcuni Enti Gestori dei siti Natura 2000.